

Avv. Biagio Cartillone



DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE
 AVVOCATO BIAGIO CARTILLONE

Copia On-Line

All'interno:

PAGINA 1

**IL NODO DEL SISTEMA
 DELLE PENSIONI**

PAGINA 2

**DANNO DA DEMANSIONAMENTO,
 MOBBING E BOSSING:
 SERVONO LE PROVE**

**NO ALLA RIDUZIONE
 UNILATERALE DA PARTE
 DEL DATORE DI LAVORO
 DELL'ORARIO DI LAVORO**

PAGINA 3

**LA LAVORATRICE MADRE
 RIFIUTA IL TURNO NOTTURNO?
 ILLEGITTIMO IL SUO
 LICENZIAMENTO**

**LA SENTENZA PENALE
 DI PATTEGGIAMENTO HA
 EFFICACIA DI GIUDICATO NEL
 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

PAGINA 4

**LA SEZIONE LAVORO DEL
 TRIBUNALE DI MILANO:
 UN FIORE ALL'OCCHIELLO!**

PAGINA 6

**LE TANGENTI TORNANO
 DI MODA A MILANO.
 CHE COSA RISCHIANO
 I PUBBLICI UFFICIALI CORROTTI**

IL NODO DEL SISTEMA DELLE PENSIONI

Il nostro sistema delle pensioni, in quasi un secolo di storia, ha subito molti mutamenti. Gli ultimi anni sono stati segnati da un senso di permanente e continua provvisorietà. Si introducono le riforme e nello stesso tempo si invocano o si profilano altre riforme. Il sistema ha subito interventi consistenti nel 1996, nel 1997, nel 2004, nel 2007 e nel 2010 e ancora oggi si parla di riforme.

È il momento di arrivare ad un assetto definitivo e duraturo, dando certezze a tutti. Il sistema previdenziale che si impone è quello contributivo, che premia la carriera lavorativa rispetto alla semplice anzianità. Si deve poter andare in pensione alla stessa età, ma chi ha versato più contributi deve poter conseguire una pensione più alta rispetto a chi ne ha versato di meno. Chi continua ad invocare l'eguaglianza di trattamento non si accorge di ledere il principio di equità, perché chi ha versato più premi contributivi deve ricevere di più. Chi ha lavorato più anni e ha versato più soldi al sistema previdenziale non può conseguire un trattamento previdenziale uguale a chi ha lavorato meno anni o ha versato meno premi assicurativi. Chi sceglie di continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, deve ottenere una considerazione previdenziale migliore rispetto a chi, invece, sceglie liberamente di uscire immediatamente dal mercato del lavoro e chiede subito l'erogazione della sua pensione.

Un sistema previdenziale efficiente e ben gestito non può tollerare di erogare la pensione ai cinquantenni che hanno versato contributi previdenziali per soli 20 anni o addirittura ancor meno. Non è economicamente tollerabile e non è nemmeno giusto. Così operando, nel nostro sistema previdenziale si sono introdotti gravissimi atti di discriminazione tra i lavoratori e di profonda ingiustizia.

Il sistema contributivo (chi paga più contributi prende più pensione) rende il lavoratore protagonista della sua storia previdenziale: chi più lavora e chi più versa all'istituto previdenziale, durante la sua attività lavorativa, deve percepire, nel momento in cui deciderà liberamente di lasciare il lavoro e godersi la sua vecchiaia, un migliore trattamento previdenziale. Il sistema delle pensioni di anzianità, che consente di percepire una pensione solo con il requisito di un certo numero di anni di attività lavorativa e di

contribuzione anche se unito al requisito di una certa età anagrafica, dev'essere velocemente superato e dimenticato definitivamente. Ma, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema contributivo, occorre tutelare tutti quei lavoratori che si trovano nel mezzo e che rischiano ingiustamente di subire un trattamento peggiore rispetto a chi, qualche mese prima di loro, è riuscito ad andare in pensione fruendo di un trattamento di grande favore. Occorre trovare un sistema di compensazione momentanea che non penalizzi questi lavoratori di mezzo e che consenta al tempo stesso di salvaguardare il principio di equità e di uguaglianza di trattamento.

Il costo della previdenza di chi deve andare in pensione oggi non può essere scaricato sulle nuove generazioni, che con i loro versamenti contributivi devono reggere il sistema previdenziale di chi la pensione la gode già o dovrebbe incominciare a goderla nell'immediato.

Un sistema previdenziale costoso e che impone sacrifici ma nello stesso tempo equo e ragionevole fa sì che sia accettato da tutti e di buon grado.

DANNO DA DEMANSIONAMENTO, MOBBING E BOSSING: SERVONO LE PROVE

La vicenda è la seguente: un lavoratore subordinato di una piccola media impresa del settore metalmeccanico denunciava di essere stato vittima non soltanto di un indebito demansionamento ma anche di mobbing (atti di persecuzione) e bossing (abuso di potere).

Il lavoratore adiva l'autorità giudiziaria chiedendo il risarcimento del danno morale cagionato dal comportamento vessatorio del datore di lavoro.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24718 del 2011 rigettava la domanda del lavoratore confermando le sentenze di merito. Per quanto riguarda il risarcimento del danno morale derivante da inadempimento del datore di lavoro consistente nel compimento a danno del lavoratore di atti mobbizzanti, la Cassazione ha statuito che il danno biologico non ricorre automaticamente in presenza di qualsivoglia tipo di inadempimento contrattuale datoriale ma deve consistere in una sofferenza oggettivamente rilevabile e non di natura meramente emotiva ed interiore del soggetto. È, pertanto, necessario che il lavoratore provveda ad allegare i fatti costitutivi del suo danno non patrimoniale subito e soprattutto il nesso causale con il predetto inadempimento datoriale.

NO ALLA RIDUZIONE UNILATERALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'ORARIO DI LAVORO

Nel caso portato all'esame della Suprema Corte di Cassazione, un impiegato di una società di persone si doleva del fatto che il datore di lavoro aveva provveduto a ridurre l'orario di lavoro a decorrere dal 1999 senza il suo consenso e chiedeva all'autorità giudiziaria che questi venisse condannato al pagamento delle ore prestate in meno rispetto a quelle contrattualmente previste. Mentre il giudice di primo grado respingeva l'istanza basandosi sull'ammissione del ricorrente, in sede di libero interrogatorio, dell'esistenza di un accordo in tal senso stipulato con il datore di lavoro nel 1990, la Corte d'Appello la accoglieva riformando la sentenza di primo grado.

La Corte d'Appello infatti sottolineava come la riduzione dell'orario di cui si discuteva risaliva al 1999 e non poteva trovare il proprio fondamento nel precedente accordo scritto risalente al 1990. Inoltre la modifica stessa era stata fatta in violazione della forma scritta prevista per la riduzione consensuale del rapporto di lavoro da tempo

pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 5, comma 10 della l. n. 863/84 e ciò comportava pertanto la nullità della clausola contenente la suddetta riduzione oraria di lavoro, con conseguente conversione del contratto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno e con correlato diritto del lavoratore a vedersi retribuite le ore lavorative non prestate per determinazione unilaterale della parte datoriale. La Cassazione, con la sentenza n. 24476 del 2011, ha ribadito che al lavoratore che subisce l'indebita riduzione dell'orario di lavoro spetti non solo il ripristino del tempo pieno ma anche il corrispondente trattamento retributivo per le ore ridotte, e ciò a prescindere dalla formale offerta della prestazione lavorativa eventualmente formulata dal lavoratore.

LA LAVORATRICE MADRE RIFIUTA IL TURNO NOTTURNO? ILLEGITTIMO IL SUO LICENZIAMENTO

È necessaria la prova dell'impossibilità di ricollocare la lavoratrice madre presso un turno diverso per considerare legittimo il licenziamento della donna, per giustificato motivo oggettivo, che rifiuti di svolgere le proprie mansioni in orario notturno. Il principio è stato accolto dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 14 novembre 2011, n. 23807.

Si trattava del caso di una lavoratrice addetta a mansioni di pulizia di macchinari con turni notturni che, dopo essere stata adibita a turno diurno con orario part-time in occasione di un periodo di cassa integrazione, si rifiutava di tornare all'originario turno notturno e veniva pertanto licenziata per giustificato motivo.

Il Tribunale e la Corte d'Appello dichiaravano illegittimo il licenziamento in quanto il rifiuto della lavoratrice è stato giudicato legittimo ai sensi dell'art. 11, comma 2, d. lgs. N. 66/2003 visto che la dipendente era madre di un bambino

di età inferiore ai tre anni.

La Cassazione confermando le decisioni dei giudici di merito stabiliva che affinché si potesse configurare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo la società datrice di lavoro avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di adibire la lavoratrice a mansioni alternative diurne. Tale prova nel processo è mancata del tutto. Il datore di lavoro ha così perso la sua causa.

LA SENTENZA PENALE DI PATTEGGIAMENTO HA EFFICACIA DI GIUDICATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22740 del 2011 ha stabilito che la condanna di un lavoratore subordinato in sede penale a seguito di patteggiamento per un grave illecito, tale da incidere sul rapporto fiduciario col datore di lavoro, può comportare il licenziamento costituendo causa di giustificato licenziamento.

La vicenda è curiosa: un dipendente del Ministero dell'Interno era stato licenziato a seguito della conclusione del procedimento penale per il delitto di rapina aggravata ad una banca e aveva impugnato il licenziamento. Il Tribunale di Siena (così è accaduto) accoglieva il suo ricorso ritenendo sproporzionata la sanzione che gli era stata comminata, ad avviso della Corte, senza tener conto della personalità del ricorrente, della sua storia lavorativa e delle condizioni familiari. Tale decisione è stata invece riformata dalla Corte di Appello la quale affermava che il procedimento penale conclusosi con il patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ha come presupposto la commissione del fatto e pertanto il datore di lavoro non aveva alcun margine di autonoma determinazione valutativa.

Tale conclusione della Corte di Appello è stata poi confermata dalla Suprema Corte di

Cassazione che, richiamando pacifica giurisprudenza, ha statuito che la sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare. I lavoratori, pertanto, devono prestare il massimo dell'attenzione quando si inducono a patteggiare la pena nel procedimento penale concludendo così la relativa procedura.

NESSUNA REVOCA ALLA DONAZIONE ANCHE SE LEI LO CACCIA DI CASA

Dopo una lunga convivenza e la nascita di due bambini avviene la brusca rottura tra i due conviventi. L'uomo, però, durante la convivenza, forte del suo amore, aveva donato alla convivente un immobile. Dopo la brusca rottura ed essere stato messo alla porta, ha chiesto al Tribunale la revoca della sua donazione per indegnità e ingratitudine della ex convivente.

La domanda è stata però respinta sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello. La stessa Corte di Cassazione, come se non bastasse, con l'ordinanza n. 24843 del 2011 ha confermato il rigetto di ogni domanda dell'ex generoso convivente in quanto non ha provveduto a specificare "le ragioni per le quali i comportamenti attribuiti alla donna sarebbero idonei a concretare il presupposto ai fini della revocazione della donazione."

LA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE DI MILANO: UN FIORE ALL'OCCHIELLO!

La sezione lavoro del Tribunale di Milano, la più importante d'Italia, conferma il suo ottimo andamento. Le cause, nonostante siano aumentate rispetto all'anno passato, si definiscono velocemente: in media 6/8 mesi. Negli

altri tribunali, invece, ivi compresi i rimanenti tribunali della Lombardia, entro questo stesso intervallo temporale si riesce solamente ad ottenere la fissazione della prima udienza di comparizione e le cause ancora durano anni.

L'ottimo risultato di Milano deve ascriversi alle capacità manageriali della Presidenza e all'impegno veramente encomiabile dei magistrati che la compongono e che gestiscono con maestria e bravura il contenzioso. È una sezione che è un esempio di laboriosità per tutti e una sicurezza per i lavoratori e le imprese.

I magistrati sono giovani, usano i mezzi informatici, sono motivati; tutto questo non può che influire favorevolmente sulla loro produttività. Anche gli avvocati, tramite la loro associazione, l'Agì, contribuiscono positivamente a questo buon andamento. Il prossimo avvento del processo telematico, che entrerà in vigore con il prossimo anno, influirà positivamente nel mantenere questi tempi di definizione.

I presidenti delle sezioni dei vari tribunali d'Italia vengano a studiare il caso Milano e imparino. Le leggi e le procedure che si applicano a Milano sono le stesse che si osservano sull'intero territorio nazionale. Milano non è extraterritoriale e non gode di privilegi né di leggi speciali. Sarà forse il cosiddetto rito ambrosiano? Se così fosse estendiamolo con decreto legge a tutti.

IL PROCESSO TELEMATICO E LE ISTRUZIONI CHE ARRIVANO NEGLI STUDI PROFESSIONALI

Il distretto della Corte di Appello di Milano sembra procedere a ritmi serrati per rendere operativo il nuovo processo telematico. Il processo telematico però può funzionare solo se correttamente utilizzato dagli avvocati. Requisito essenziale per raggiungere tale scopo è che vi sia chiarezza assoluta nella trasmissione delle istruzioni dal centro ai vari

studi professionali. Questa chiarezza è tuttora mancante, costringendo gli avvocati a penosi tentativi nell'attivare le varie funzioni. Nelle istruzioni del centro difettano sia la lingua italiana che il linguaggio informatico.


Nelle istruzioni sembra che qualcuno sadicamente voglia divertirsi per far impazzire gli interlocutori. Forse questo qualcuno ritiene che usando linguaggi criptici riesca ad assumere l'aspetto dell'esperto informatico? Si disilluda, resta sempre un povero ignorante. Gli utenti si rendono conto quando c'è insipienza e incapacità.

CASSAZIONE: MOGLIE HA DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE ANCHE SE PERCEPISCE STIPENDIO, PENSIONE E INCASSA CANONE DI LOCAZIONE DA APPARTAMENTO COMPRATO CON I SOLDI DI LUI

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24160 del 2011 ha stabilito che l'ex moglie ha diritto all'assegno di divorzio da parte del marito anche se percepisce già un canone di locazione di un appartamento comprato con la liquidazione di lui, un piccolo stipendio da baby sitter e una pensione.

Si tratta del caso di una donna separata che aveva chiesto un assegno per sé e per il figlio maggiorenne con lei convivente oltre all'assegnazione della casa coniugale. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda di divorzio, liquidando in favore della donna un assegno divorzile di euro 2.330,00 mensile revocando però l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, vista la raggiunta indipendenza economica del figlio. La decisione veniva confermata sia in Corte di appello sia in Cassazione.

La Suprema Corte ha infatti precisato che per



Per una maggiore efficienza della sua attività e per una più completa informativa sulla disciplina delle varie questioni, lo studio utilizza dei filmati. Poter spiegare a voce e in modo semplice una questione giuridica complessa è il sogno di chiunque. Scrivere di diritto non è la stessa cosa che parlare di diritto. Sono due linguaggi diversi e il linguaggio orale è più immediato e comprensibile. Per sfruttare il linguaggio orale abbiamo predisposto dei filmati che chiunque può ascoltare pubblicati su YouTube. Si tratta di filmati pubblici. A questi si aggiungono, però, dei filmati riservati che possono essere ascoltati solo con una **password**.

www.youtube.com/studiocartillone

quanto riguarda la determinazione dell'assegno di divorzio il giudice non deve darne giustificazione con riferimento a tutti i parametri indicati dall'art. 5 della legge sul divorzio, potendo considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti.

SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONIUGE TRADITO ANCHE SE IN SEDE DI SEPARAZIONE NON VI È STATO L'ADDEBITO

Il coniuge tradito può chiedere il risarcimento del danno anche se in sede di separazione non vi è stata alcuna pronuncia sull'addebito. È questo quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18853 del 2011.

La donna aveva infatti chiesto la condanna al risarcimento del danno biologico ed esistenziale al marito che aveva violato i doveri nascenti dal matrimonio, e in particolare quello di fedeltà, con modalità particolarmente frustranti visto che la relazione extraconiugale era di dominio pubblico.

Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano respinto la domanda visto che la donna aveva in un primo momento proposto la domanda di separazione con addebito, ma in un secondo momento aveva abbandonato il procedimento per addivenire alla separazione consensuale. I giudici di merito avevano, infatti, ritenuto che l'abbandono della domanda di addebito presupponesse la volontà dei coniugi di non accertare la causa della crisi coniugale.

Di diverso avviso è, invece, la Suprema Corte di Cassazione, che afferma che "la mancanza di addebito della separazione non è preclusiva di separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti". I doveri che derivano dal matrimonio infatti hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma può anche integrare gli estremi dell'il-

lecito civile e dare luogo, pertanto, al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 C.C..

LE TANGENTI TORNANO DI MODA A MILANO. CHE COSA RISCHIANO I PUBBLICI UFFICIALI CORROTTI

I pubblici ufficiali, tra i quali sono annoverati anche i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, se nell'esercizio delle loro funzioni impongono il pagamento della famosa tangente compiono un reato gravissimo: la concussione. La concussione è il reato più odioso contro la pubblica amministrazione. Con questo reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. La pena prevista è la reclusione da quattro a dodici anni. Evidentemente la pena non è abbastanza forte per scoraggiare il pubblico funzionario. Strumento indispensabile per reprimere questo reato si sono rivelate le intercettazioni. Limitare le intercettazioni imponendo restrizioni e limiti significa far dilagare il malcostume di questi colletti bianchi.

Lo Studio *augura Buon Natale!*

Studio Legale

Avvocato Biagio Cartillone

Via E. Besana, 9
20122 Milano - Italy
Tel. 02 5457952 (r.a.)
Fax 02 54118473
info@studiocartillone.it
www.biagiocartillone.it

Ideazione e realizzazione

Avv. Biagio Cartillone

Hanno collaborato

Avv. Eleonora Giorgiacodis
Avv. Francesca Peri
Avv. Paolo Gallo
Dott. Edoardo Benassi
Dott.ssa Sarah Casiraghi
Dott.ssa Ughetta Di Carpegna
Oriana Cartillone
Nita Cartillone

In collaborazione con



Casa Editrice la Fiaccola - Milano